

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 1/2017

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), pres. Raffaele Potenza (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma l'11 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Sandro Greco (lic. conc./cond.n. 353964).

Fatto

Con atto dell'11 ottobre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Sandro Greco per violazione dell'art. 259.4.1 all. J e degli artt. 7 ed 8.1 R.S.N. per avere partecipato alla 44<sup>a</sup> Cronoscalata della Castellana (Orvieto, 9/11 settembre 2016) con autovettura non conforme (peso kg.525,00 anziché kg. 535,00). L'incolpato, intimato per l'udienza dell'11 gennaio 2017 e non comparso, ha inviato memoria con la quale, negando la contestata non conformità per inadeguatezza dello strumento utilizzato per la pesatura, protesta comunque la sua buona fede. Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per la sua condanna alla sospensione delle licenze sportive per giorni 60 ed all'ammenda in €. 1.500,00.

Motivi della decisione

Risulta in atti (verbale n. 2 dei CC.TT.; scheda di verifica tecnica; decisione n. 1 dei CC.SS.; memoria dell'incolpato) che in esito alla gara n. 2 la vettura n. 26 del conduttore Sandro Greco (gruppo CN, 2.000 cc), sottoposta a doppia pesata, è risultata non conforme (kg.525 anziché kg. 535); che al sig. Greco, il quale aveva contestato già in corso di pesa la taratura della bilancia, è stato vanamente proposto di rinnovare la pesa altrove, previo trasporto della vettura a mezzo autocarro; che la decisione di esclusione dei CC.SS. non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'interessato. In questa sede, come già in occasione della verifica, l'incolpato contesta la validità dei risultati attinti in quella sede, lamentando che le sue eccezioni in ordine al difetto di taratura della bilancia siano rimaste inascoltate; afferma che il peso della sua vettura, da lui controllato su bilancia formalmente tarata, era maggiore dei regolamentari kg. 535 (kg. 537); giustifica il rifiuto di far pesare altrove la sua vettura allegando di avere temuto un suo danneggiamento per il trasporto su autocarro non specialmente attrezzato e lamentando che non gli sia stato concesso di raggiungere il nuovo luogo di pesa alla guida della vettura.

Al riguardo il Collegio osserva che la bilancia usata per la verifica era una Longacre Automotive Products elettronica, alla cui taratura hanno provveduto direttamente i verificatori utilizzando un peso campione di massa unica da 20 kg: al fine, prima della pesatura di ciascuna vettura in verifica (ed anche prima della pesatura della vettura del sig. Greco) essi hanno posto il detto peso sui quattro piatti della bilancia, verificando le corrispondenze sul display dello strumento. Tale sistema di verifica della corretta taratura della bilancia, utilizzato al momento stesso delle pesature, appare in tutto idoneo a garantire la correttezza delle pesate. Pretestuosa sembra al Collegio la giustificazione data dall'incolpato del suo rifiuto di far trasportare altrove la vettura per ulteriore verifica con bilancia formalmente tarata. Il dato rilevato dai CC.TT., sanzionato con la decisione di esclusione adottata dai CC.SS., non sembra, peraltro, utilmente contestabile in difetto di impugnazione di quella decisione dinanzi al T.N.A.

*M.A.*

Su queste considerazioni il Collegio ritiene di dover affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato per il fatto ascrittogli. Trattandosi di non conformità ben rilevante ai fini del rendimento della vettura in gara, equa appare la sanzione chiesta dal Procuratore Federale (sospensione delle licenze per giorni 60 ed ammenda in €. 1.500,00).

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara l'incolpato Greci Sandro (lic. n. 353964) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 60 e all'ammenda in euro 1.500,00.  
Così deciso in Roma l'11 gennaio 2017.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)

